

Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp¹)

del 14 marzo 1958 (Stato 15 giugno 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 146 della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1956⁴,
decreta:

Capo I. Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali:⁵

- a.⁶ ...
- b. i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione;
- c.⁷ i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione;
- c^{bis}.⁸ i membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- d. i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipendano dai tribunali federali né dall'amministrazione federale;
- e. i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione;
- f. tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito di diritto pubblico della Confederazione.

RU 1958 1489

¹ Abbreviazione introdotta dalla cifra II n. 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

² RS 101

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

⁴ FF 1956 I 1420

⁵ Nuovo testo giusta in n. 2 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2133; FF FF 2001 3764).

⁶ Abrogata dalla cifra II n. 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 3097 4867).

⁷ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

⁸ Introdotta dalla cifra II n. 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

² Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servizio, le persone che appartengono all'esercito.

Art. 2

¹ Le disposizioni concernenti i funzionari sono applicabili a tutte le persone menzionate nell'articolo 1, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

² I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono essere chiamati a rispondere dei pareri da loro espressi nell'Assemblea federale o nei suoi organi.⁹

³ Sono, inoltre, riservate le disposizioni della legge federale del 26 marzo 1934¹⁰ sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione.

Capo II. Responsabilità per danni

Art. 3

¹ La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.

² Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della Confederazione.

³ Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.

⁴ Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso.

Art. 4¹¹

L'autorità competente può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o a peggiorare il danno.

Art. 5

¹ Nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i danni per l'impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno.

⁹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3543; FF **2001** 3097 4867).

¹⁰ [CS **1** 148; RU **1962** 831 art. 60 cpv. 2, **1977** 2249 I 121, **1987** 226, **2000** 273 all. n. 1 414, **2003** 2133 all. n. 3. RU **2003** 3543 all. cifra I n. 1]

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 901).

² Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire economico.

³ Se al momento della decisione le conseguenze della lesione non possono essere sufficientemente accertate, l'autorità competente può riservare la modificazione della decisione fino a due anni a decorrere dalla sua data.¹²

Art. 6

¹ Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.¹³

² Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.¹⁴

Art. 7

La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha regresso, anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego, contro il funzionario che con intenzione o per grave negligenza l'ha cagionato.

Art. 8

Il funzionario risponde verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio.

Art. 9

¹ Alle pretese della Confederazione, fondate sugli articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁵ sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti.

² Contrariamente all'articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se il danno è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione, soltanto in ragione della sua colpa.

¹² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

¹³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. dell'O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901).

¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° lug. 1985 (RU 1984 778; FF 1982 II 628).

¹⁵ RS 220

Art. 10¹⁶

¹ L'autorità competente giudica le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.¹⁷

² Il Tribunale federale giudica in istanza unica, secondo l'articolo 120 della legge del 17 giugno 2005¹⁸ sul Tribunale federale, le pretese litigiose di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c^{bis}.¹⁹ L'azione contro la Confederazione può essere proposta dinanzi al Tribunale federale, se l'autorità competente ha contestato la pretesa o non si è pronunciata su di essa entro tre mesi dal giorno in cui è stata fatta valere.

Art. 11

¹ La Confederazione, in quanto agisca come soggetto di diritto privato, è responsabile secondo le norme di quel diritto.

² Nemmeno in tale caso, il danneggiato ha azione contro il funzionario che ha cagionato il danno.

³ Per il regresso della Confederazione, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9.

Art. 12

In un procedimento per responsabilità, non può essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato.

Capo III. Responsabilità penale**Art. 13**

¹ Il perseguimento penale contro funzionari colpevoli di crimine, o di delitto, commesso nell'esercizio delle loro funzioni, è disciplinato dalle disposizioni speciali del diritto federale.

² Ai funzionari sottoposti alla giurisdizione militare sono applicabili le disposizioni del Codice penale militare²⁰ e della legge federale del 28 giugno 1889²¹ sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per la armata federale.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1992** 288 337 art. 2 cpv. 1; FF **1991** II 413).

¹⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

¹⁸ RS **173.110**

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

²⁰ RS **321.0**

²¹ [CS **3** 433; RU **1951** 435 cifra II, **1968** 228 cifra III. RU **1979** 1059 art. 219]. Ora: Procedura penale militare del 23 mar. 1979 (RS **322.1**).

Art. 14²²

¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall'Assemblea federale, per reati direttamente attenenti all'attività o alla condizione ufficiale dei medesimi. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.

² I presidenti delle Camere designano, conformemente all'articolo 84 della legge del 13 dicembre 2002²³ sul Parlamento (LParl), la Camera la cui commissione tratta per prima la richiesta di soppressione dell'immunità.

³ Gli articoli 17 capoversi 2–4 e 17a capoversi 2, 3, 5 e 6 LParl si applicano per analogia.

⁴ Le commissioni danno all'incolpato l'opportunità di pronunciarsi.

⁵ Le due commissioni, ove deliberino di concedere il permesso, possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell'Assemblea federale plenaria e proporre a quest'ultima la sospensione provvisoria dell'incolpato. La composizione di tale commissione è retta dall'articolo 39 capoverso 4 LParl. Ove il numero dei membri della commissione di una Camera non consenta di rispettare tale composizione, l'Ufficio di tale Camera lo aumenta o lo riduce di conseguenza.

Art. 14^{bis} ²⁴

¹ È segnatamente necessario un permesso per levare il segreto postale o il segreto delle telecomunicazioni giusta l'articolo 321^{ter} del Codice penale²⁵, riguardo a una persona menzionata all'articolo 14, quando si tratta di perseguire o di impedire un reato.²⁶ Il permesso è sempre necessario quando si prendono provvedimenti nei confronti di una di queste persone per sorvegliare un terzo con cui essa è in rapporto in virtù del mandato ufficiale.

² In tal caso, una commissione formata dei presidenti e dei vicepresidenti delle due Camere decide circa la concessione o il diniego del permesso. Quest'ultimo è negato se non è approvato da almeno cinque membri della commissione.²⁷

³ Le deliberazioni e le decisioni della commissione sono segrete.

²² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

²³ RS **171.10**

²⁴ Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto postale, telefonico e telegrafico, come anche l'immunità, in vigore dal 1° lug. 1973 (RU **1973** 925; FF **1971** II 53 238).

²⁵ RS **311.0**

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 30 apr. 1997 sulle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2452; FF **1996** III 1141).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

⁴ Le disposizioni che precedono sono parimente applicabili se, per un primo chiarimento dei fatti o per assicurare le prove, si rendono necessari altri provvedimenti d'inchiesta o d'istruzione penale contro una persona menzionata nell'articolo 14. Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalla commissione dev'essere chiesto, per il procedimento penale, il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali secondo l'articolo 14, salvo che la procedura venga sospesa. L'incarcerazione è inammissibile senza tale permesso.²⁸

Art. 14^{ter} 29

Se vi è contestazione quanto alla necessità del permesso, la decisione spetta alle commissioni competenti per il permesso medesimo.

Art. 15

¹ Nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all'attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale. Tale permesso è accordato:

- a. per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale;
- b. per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribunale interessato;
- c.³⁰ per il personale della propria segreteria, dall'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- d.³¹ per il personale del Ministero pubblico della Confederazione da lui nominato, dal procuratore generale della Confederazione.³²

² Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso e prendere provvedimenti conservativi urgenti.

²⁸ Nuovo testo del per. 2 e 3 giusta il n. 1 dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

²⁹ Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 1972 che modifica disposizioni concernenti il segreto postale, telefonico e telegrafico, come anche l'immunità (RU **1973** 925; FF **1971** II 53 238). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU **2011** 4627; FF **2010** 6497 6537).

³⁰ Introdotta dalla cifra II n. 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

³¹ Introdotta dalla cifra II n. 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3267; FF **2008** 7093).

³² Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

³ Se appaiano avverati gli estremi d'un reato e le condizioni legali d'una azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le circostanze, l'inflizione di una misura disciplinare³³ possa sembrare bastevole.

⁴ La decisione che accorda il permesso è definitiva.

⁵ Contro il diniego dell'autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l'autorizzazione sono definitive.³⁴

^{5bis} Il pubblico ministero che ha chiesto il permesso è legittimato al ricorso.³⁵

⁶ ...³⁶

Art. 16

¹ Se un funzionario ha commesso un reato contro i doveri d'ufficio, è applicabile il diritto svizzero, ancorché l'atto sia stato commesso all'estero.

² Se un funzionario ha commesso all'estero un reato diverso, ma attenente alla sua attività o condizione ufficiale, il diritto svizzero è applicabile soltanto se l'atto sia punibile anche nel luogo in cui fu commesso; in tale caso, è nondimeno applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso 2³⁷ del Codice penale svizzero³⁸.

³ È riservato l'articolo 4 del Codice penale svizzero.

Capo IV. Responsabilità disciplinare

Art. 17

Per la responsabilità disciplinare delle persone assoggettate alla presente legge, valgono le disposizioni speciali applicabili alle medesime.

Art. 18

¹ L'inflizione di una misura disciplinare non muta la responsabilità per danni né la responsabilità penale.

³³ Nuova espr. giusta l'appendice n. 1 della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 10 lug. 1987 (RU 1987 932; FF 1986 II 189). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

³⁵ Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 273; FF 1999 4178 4961).

Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

³⁶ Abrogato dalla cifra II n. 2 dell'all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

³⁷ Vedi ora l'art. 7.

³⁸ RS 311.0

² Ordinariamente, quando per uno stesso fatto sono aperti un'inchiesta disciplinare e un procedimento penale, la decisione sulla sanzione disciplinare dev'essere differita fin tanto che non sia espletato il procedimento penale.

Capo V.

Responsabilità delle organizzazioni speciali incaricate di compiti per la Confederazione e dei loro componenti

Art. 19

¹ Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona illecitamente, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione:

- a. del danno cagionato a terzi, risponde l'organizzazione, conformemente agli articoli 3 a 6. Se il danno non può essere compiutamente riparato dall'organizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente. Per il regresso della Confederazione o dell'organizzazione contro l'organo o l'impiegato colpevole, valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9;
- b. del danno cagionato alla Confederazione, rispondono, in primo luogo, l'organo o l'impiegato colpevole e, in secondo luogo, l'organizzazione. Sono applicabili gli articoli 8 e 9.

² Gli articoli 13 e seguenti sono applicabili per analogia nel caso di responsabilità penale. Non si applicano tuttavia alla responsabilità penale degli impiegati e incaricati delle imprese di trasporto titolari di una concessione.³⁹

³ L'organizzazione emana una decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro di essa, come anche sulle proprie pretese contro gli organi o gli impiegati colpevoli. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.⁴⁰

³⁹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

⁴⁰ Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale n in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Capo Va.⁴¹**Responsabilità per danni derivanti dall'esercizio o dall'uso dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o delle loro componenti⁴²****Art. 19a**

¹ La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone in seguito all'esercizio o all'uso di uno dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti.⁴³

^{1bis} Per sistema d'informazione Schengen/Dublino e sue componenti si intendono:

- a. il sistema d'informazione Schengen;
- b. il sistema di ingressi e uscite;
- c. il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;
- d. il sistema centrale d'informazione visti;
- e. l'archivio comune di dati di identità;
- f. il portale di ricerca europeo;
- g. il rilevatore di identità multiple;
- h. l'Eurodac.⁴⁴

² La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, ha diritto di regresso contro il Cantone al cui servizio si trova la persona che ha causato il danno.

Art. 19b⁴⁵

¹ La Confederazione risponde del danno causato a terzi senza che sia necessario provare l'illiceità, se:

⁴¹ Introdotto dall'art. 3 n. 3 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU **2008** 447 5405 art. 1 lett. b; FF **2004** 5273).

⁴² Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU **2025** 347; FF **2020** 7005).

⁴³ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU **2025** 347; FF **2020** 7005).

⁴⁴ Introdotto dall'all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU **2025** 347; FF **2020** 7005).

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 (Sviluppi dell'acquis di Schengen), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU **2025** 347; FF **2020** 7005).

- a. l'autorità di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen o Dublino, nell'esercizio o nell'uso di uno dei sistemi d'informazione Schengen/Dublino o di una delle sue componenti, ha registrato dati in modo errato o indebito; e
- b. sulla base di tale trattamento dei dati, una persona al servizio della Confederazione o di un Cantone ha causato il danno nell'esercizio delle sue funzioni.

² Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino sono elencati nell'allegato.

Art. 19c

L'autorità federale competente pronuncia con decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi contro la Confederazione e su quelle della Confederazione nei confronti di un Cantone. L'articolo 10 capoverso 1 è applicabile per analogia.

Capo VI. Prescrizione e perenzione

Art. 20

¹ Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴⁶ sugli atti illeciti.⁴⁷

² Le domande di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale devono essere presentate al Dipartimento federale delle finanze. La presentazione di una domanda scritta al Dipartimento federale delle finanze interrompe la prescrizione.⁴⁸

³ Se, nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 2, la Confederazione contesta la pretesa oppure non si pronuncia su di essa nel termine di tre mesi, la persona lesa deve proporre un'azione entro un nuovo termine di sei mesi, a pena di perenzione.⁴⁹

Art. 21⁵⁰

Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque nel termine di dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

⁴⁶ RS 220

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Art. 22

¹ Per la prescrizione dell'azione penale, valgono le disposizioni del diritto penale.

² La responsabilità disciplinare dei funzionari si estingue secondo le disposizioni disciplinari speciali, ma, al più tardi, in un anno dalla scoperta dell'atto indisciplinato, e, in ogni caso, nel termine di tre anni dall'ultima violazione dei doveri di servizio.

³ La prescrizione è sospesa finché duri il provvedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare.

Art. 23⁵¹

¹ Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive in tre anni dal giorno in cui il servizio o l'autorità competente ha avuto conoscenza del danno e del funzionario responsabile, ma comunque nel termine di dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

² Se il fatto dannoso commesso dal funzionario costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

Capo VII. Disposizioni finali e transitorie**Art. 24**

¹ Il Consiglio federale emana le norme d'esecuzione necessarie.

² Segnatamente, esso disciplina la competenza dei Dipartimenti e delle divisioni a statuire definitivamente circa il riconoscimento o la contestazione delle pretese litigiose avanzate contro la Confederazione, come pure a far valere il diritto al risarcimento e il regresso contro il funzionario e a condurre le liti necessarie (art. 3, 10 cpv. 2, e 11; art. 7, 8, 19 e 20).

Art. 25

Il Consiglio federale stabilisce la data in cui la presente legge entra in vigore.

Art. 26

¹ Alle domande di permesso di procedere penalmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le disposizioni del diritto anteriore.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

² La Confederazione risponde parimente, in virtù degli articoli 3 e seguenti, dei danni cagionati prima dell'entrata in vigore della presente legge, salva la prescrizione o la perenzione prevista nell'articolo 20.

³ Le domande di permesso d'agire civilmente contro un funzionario, pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate pretese litigiose conformemente all'articolo 10 capoverso 2; le medesime sono trasmesse d'ufficio al servizio competente.

⁴ Se, per altro, su una siffatta domanda fosse già stato deciso, la questione è espletata conformemente al diritto anteriore.

⁵ Del resto, alla responsabilità dei funzionari e al regresso della Confederazione contro i colpevoli è applicabile soltanto la presente legge.

Art. 27

A contare dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni a essa contrarie, in particolare:

- a. la legge federale del 9 dicembre 1850⁵² sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali;
- b. l'articolo 91 della legge federale del 5 aprile 1910⁵³ sulle poste svizzere;
- c. gli articoli 29, 35 e 36 della legge federale del 30 giugno 1927⁵⁴ sull'ordinamento dei funzionari federali.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1959⁵⁵

⁵² [CS 1 431]

⁵³ [CS 7 689; 8 273 art. 128 n. 3, RU 1997 2452 art. 69 n. 1, RU 1961 17 art. 19 lett. b]

⁵⁴ [CS 1 453; RU 1958 1489, 1997 2465, 2000 411 1853, 2001 894 2197 3292.

RU 2008 3437 cifra I n. 1].

⁵⁵ DCF del 18 lug. 1958.

*Allegato*⁵⁶
(art. 19b cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen e di Dublino

1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁵⁷ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁵⁸ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011⁵⁹ tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁶⁰ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005⁶¹ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

⁵⁶ Introdotta dall'all. 1 n. 3 del DF del 19 mar. 2025 he approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l'UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU **2025** 347; FF **2020** 7005).

⁵⁷ RS **0.362.31**

⁵⁸ RS **0.362.1**

⁵⁹ RS **0.362.11**

⁶⁰ RS **0.362.32**

⁶¹ RS **0.362.33**

- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁶² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁶³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁶⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
- d. il Protocollo del 28 febbraio 2008⁶⁶ tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

⁶² RS 0.362.311

⁶³ RS 0.142.392.68

⁶⁴ RS 0.362.32

⁶⁵ RS 0.142.393.141

⁶⁶ RS 0.142.395.141